

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE D'INIZIATIVA POPOLARE**

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO  
Vidimazione ex art. L.R. 1/1973

**"PER LA RICONVERSIONE ECOLOGICA DELL'ECONOMIA"**

Venezia, ..... Il Presidente

Presentatore ufficiale: Cognome ..... Nome ..... nato il .../.../...

Sostituti: Cognome ..... Nome ..... nato il .../.../...

Cognome ..... Nome ..... nato il .../.../...

**RELAZIONE**

**1. La situazione del Veneto.**

*Il sistema produttivo, il territorio e l'ambiente del Veneto sono stati segnati, lungo l'arco degli ultimi tre decenni, dall'impatto di attività industriali ed artigiane ad alto tasso di consumo di suolo, di emissione in atmosfera e nel ciclo delle acque di sostanze inquinanti, di presenza nel ciclo di lavorazione stesso dei prodotti di elevati fattori di nocività, di introduzione infine nel mercato del consumo di prodotti a pesante impronta ecologica. Il risultato è stato lo sconvolgimento del paesaggio, dell'ambiente naturale, ma anche dell'equilibrio raggiunto in epoche precedenti nella nostra Regione tra attività antropiche e beni comuni, e la permanente esposizione di lavoratori e popolazione residente a fattori di rischio per la tutela della propria salute.*

*Andrea Zanzotto ha colto, prima e meglio di chiunque, l'incidenza di questi scenari sulla vita delle persone. Ha parlato e scritto di "spaesamento", della perdita del senso di sé attraverso la perdita della qualità della relazione con gli "altri". La devastazione del paesaggio, la devastazione del territorio, il processo di cementificazione, sono riassumibili in alcuni, pochi ma emblematici, numeri.*

*In Veneto ci sono 1100 kg. di cemento per abitante a differenza degli 800 kg./ab. in Italia ed i soli 400 kg./ab. in Germania. Nel territorio dei 583 comuni del Veneto ci sono oltre 2.000 zone industriali/artigianali censite con una rete vastissima ed invasiva di strade per i collegamenti. In Veneto si è sviluppato un consumo di territorio senza pari in conseguenza sia della realizzazione di grandi e piccole infrastrutture (per lo più stradali che hanno contribuito ad incentivare il trasporto privato di persone e merci su gomma) di notevole impatto ambientale, sia dello sviluppo spesso non coordinato dell'edilizia non residenziale (i capannoni ad esempio) e di quella residenziale.*

*Gli ultimi dieci anni sono stati caratterizzati, in tale settore, da investimenti virtuosi (nel campo del restauro e della ristrutturazione), ma anche da una forte componente finanziaria di tipo speculativo che ha portato ad un eccesso di offerta del costruito, e certamente ad uno sfruttamento intensivo del territorio. Dal punto di vista dell'edilizia residenziale si calcola infatti che, ad oggi, in Veneto vi siano alloggi sufficienti ad assorbire la crescita della popolazione e dei flussi migratori previsti fino al 2022. Al tempo stesso la maggior parte delle imprese venete non ha ancora intrapreso con decisione la strada dell'efficienza energetica e dell'edilizia sostenibile come prospettiva strategica di sviluppo.*

*La situazione è certamente fluida e diverse singole realtà imprenditoriali hanno investito decisamente in sostenibilità come fattore di cambiamento ed innovazione, con un ruolo di aggregazione e traino per altri soggetti del settore. La dimostrazione è data dalla presenza di due importanti realtà distrettuali, riconosciute dalla Regione Veneto sulla scorta della legge regionale n. 8/2003 e successive modifiche, quella del Metadistretto della Bioedilizia, che presenta una marcata localizzazione nella provincia di Treviso, e del Metadistretto dei Beni Culturali, maggiormente diffuso sul territorio regionale, anche se con un certo peso della provincia di Venezia, per ragioni legate al mercato del restauro nel capoluogo veneto. (Fonte: "Uscire dalla crisi. Lavoro ed edilizia alla prova della sostenibilità", a cura di Matteo Civiero, Ires Veneto - giugno 2011).*

*In secondo luogo è necessario considerare la presenza sul territorio regionale di aree industriali ad alto tasso di produzione di agenti inquinanti (PM10, IPA, Benzene, Piombo, CO, SO2, NO2 e O3), in particolar modo:*

- *Area del polo industriale di Marghera*
- *Area del polo conciario vicentino*
- *Area dei cementifici del padovano*
- *Area del Delta del Po*
- *Distretto del mobile costituito dai comuni del Mottense – Opitergino – Quartiere del Piave e dai comuni veneziani di Annone Veneto, Pramaggiore, San Stino di Livenza*
- *Distretto del mobile del veronese.*

*Il Veneto è infine la regione d'Europa con il più alto tasso di presenza di centri commerciali. Questi “non luoghi”, come li definiva tempo addietro Marc Auge, sommata alla densificazione e pervasività di un processo produttivo avvolgente del “tutto”, non ha stravolto solo il paesaggio ma ha concorso a determinare anche una sorta di “mutazione antropologica” delle persone che si sono trasformate, parallelamente alle trasformazioni del mondo circostante, in consumatori ed in “prigionieri dell'egoismo imprenditoriale familistico”.*

*Questa proposta di legge può anche aiutare, sostenere attivamente un percorso di costruzione di una rinnovata idea di comunità.*

*Questa proposta di legge si pone l'obiettivo di offrire una cornice normativa, oggi assente nella legislazione regionale, che accompagni con definite procedure istituzionali la creazione delle condizioni economiche e sociali necessarie per affermare la non più rinviabile tendenza alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile, eco-compatibile ed orientato a produzioni non distruttive. Tale finalità deve concretizzarsi attraverso la riconversione in senso ecologico di settori e singole attività economico-produttive che risultino inquinanti, nocive, obsolete e/o dissipative di beni comuni quali il territorio e le risorse naturali finite e non rinnovabili.*

## **2. Il concetto e la pratica della riconversione ecologica.**

*Il concetto di (ri)conversione ecologica, introdotto anni fa da Alex Langer, rimanda sia alla dimensione personale e soggettiva (quella dello stile di vita, dei modelli di consumo, dell'impegno personale) delle trasformazioni proposte, sia alla loro dimensione oggettiva e sociale (quella dei nuovi prodotti, dei nuovi rapporti di mercato, della nuova organizzazione del lavoro).*

*La riconversione ecologica comporta l'adozione di stili di vita e modelli di consumo fondati sulla sobrietà, che non significa miseria, né povertà, né sacrificio, bensì uso e distribuzione più equa delle risorse tanto in campo sociale (tra le diverse classi) quanto a livello geografico globale (tra le diverse aree geografiche). Ma significa anche riportare, tanto in ambito locale e nazionale, quanto in ambito continentale e planetario, il sistema produttivo entro un quadro di sostenibilità imposto dai limiti fisici e biologici del pianeta in cui viviamo, salvaguardando, potenziando e qualificando l'occupazione e valorizzando la dotazione di tecnologia, di impianti e di conoscenze dell'apparato industriale e produttivo esistente.*

*Riferimenti obbligati della riconversione ecologica sono i territori (aree vaste, città e loro hinterland, ovvero ambiti regionali e subregionali) e i loro abitanti, dato che il percorso di trasformazione tende a ricostituire legami sociali che non siano fondati esclusivamente sul mercato, bensì “governati” attraverso la ricostituzione di un controllo condiviso (una forma di autogoverno) sui processi economici e sociali.*

*Non tutto ovviamente può o deve essere “riterritorializzato”. Non lo devono essere saperi, conoscenze e creatività, che vanno liberalizzati e diffusi al massimo grado anche grazie alle opportunità offerte dalla rete, che consente una circolazione dell'informazione (bit) in tempo reale. Si dovrà usare invece come criterio generale di orientamento quello di avvicinare quanto più possibile la produzione di beni fisici ai luoghi del loro uso o del loro consumo (di qui anche il concetto di “kilometro zero”): per restituire alle comunità e, attraverso esse, a chi produce, un maggior grado di controllo sulla qualità e il destino dei prodotti; e a chi li usa o consuma la possibilità di incidere, attraverso procedimenti condivisi, sulla qualità dei beni a cui si accede.*

*Ma ci sono processi, e questo riguarda larga parte delle produzioni industriali, nei quali i margini di territorializzazione sono necessariamente limitati, perché, al di là del riciclo degli scarti della produzione e del consumo, esse devono e dovranno essere alimentate, per lo meno per molti degli anni a venire, con materie prime non reperibili in loco; ovvero continueranno a richiedere economie di scala che le collocano necessariamente al centro di “reti lunghe” di fornitura e di smercio che non possono essere ridimensionate oltre certi limiti. Ciò non toglie che la conquista di nuove forme di controllo da parte delle comunità nel cui territorio questi impianti sono insediati (e che ne ricavano reddito e ne subiscono gli impatti sociali e ambientali) rientri a pieno titolo tra le finalità della riconversione ecologica.*

*Non sappiamo quale sarà il contesto in cui ci troveremo a vivere e operare nei prossimi anni: ciò di cui possiamo purtroppo essere quasi certi è il fatto che non andiamo incontro a un nuovo periodo di espansione economica a livello globale. In particolare il futuro delle economie occidentali, e di quella italiana nel contesto europeo in particolare, sarà dominato dalla stagnazione, se non dalla recessione. Il percorso della riconversione ecologica deve poter quindi adattarsi a questo scenario, cogliendo nella crisi, a partire anche dai suoi effetti sociali più drammatici, un’occasione di virtuoso cambiamento.*

*La riconversione ecologica potrà comunque essere un fattore di condivisione di orientamenti, di collegamento operativo e di coinvolgimento diretto per tutti gli attori sociali interessati ad un’uscita positiva dalla crisi economico-finanziaria. Il fulcro della riconversione possibile è costituito dal passaggio da un modello di consumo fondato su un accesso individuale ai beni e ai servizi a forme sempre più spinte di consumo condiviso: la gestione condivisa dei consumi, peraltro, non ne elimina il carattere individuale e “personalizzato”: non si tratta di “collettivizzare” il consumo, ma di associarsi per migliorarne l’efficacia e ridurre i costi.*

*La promozione di forme nuove di consumo condiviso – che vuol dire controllo o condizionamento sulle condizioni in cui il bene o il servizio vengono prodotti, distribuiti o erogati - è al tempo stesso la strada e l’obiettivo di una democrazia partecipata che coinvolga la cittadinanza attiva e la faccia crescere in numero e capacità di autogoverno: protagonisti ne dovrebbero diventare, secondo le modalità specifiche proprie di ciascun soggetto, i lavoratori e le loro organizzazioni, il volontariato e l’associazionismo di base, le amministrazioni locali, le imprese sociali e quelle, anche private, soprattutto se a base locale, disponibili al cambiamento.*

*La progettazione e la realizzazione di questo passaggio richiede un confronto aperto con tutti gli interlocutori possibili. Cruciale è il ruolo che possono svolgere figure imprenditoriali, singolari o “collettive” disponibili a gestire i nuovi processi. Un’imprenditoria del genere oggi è quasi del tutto assente, ma può ancora nascere: sia tra le aziende messe alle strette dalla crisi, sia come espressione organizzata di istanze della società civile; le amministrazioni pubbliche possono diventare interlocutori credibili; associazioni, movimenti e organizzazioni sindacali potranno riorganizzarsi in questa prospettiva per ampliare il proprio ruolo valorizzando le competenze, sia generali che specialistiche, cui possono attingere.*

*Ma perché nasca una classe dirigente consapevole, articolata e diffusa sul territorio, in grado di valorizzarne le risorse naturali, storiche e umane, disposta ad accettare e a trarre vantaggio dalla gestione costruttiva degli inevitabili conflitti che sorgono e sorgeranno, è necessario innanzitutto creare delle sedi, aprire degli “spazi pubblici” dove possa svilupparsi un confronto diretto tra le diverse posizioni in gioco; e stabilire dei percorsi, delle chiare e ben definite procedure istituzionali capaci di accompagnare questi processi ad una loro compiuta definizione.*

### **3. Lo schema operativo.**

*Qualsiasi iniziativa di riconversione ecologica, a qualsiasi livello, ha bisogno di fare riferimento a un inquadramento generale: a livello regionale, nazionale, continentale e planetario, a cui è demandata una duplice funzione:*

- *Garantire un approccio, una prospettiva e un pensiero globali a un agire necessariamente locale;*
- *Definire un orientamento programmatico su cui chiamare a confrontarsi – ed eventualmente ad agire – le diverse entità politiche, sociali, professionali e culturali oggi completamente prive di riferimenti strategici.*

*Questo quadro di riferimento sarà necessariamente un work in progress, che dovrà venir definito e aggiornato sulla base di tre contributi:*

- *La raccolta e la sintesi delle principali elaborazioni sul contesto economico, sociale, ambientale al livello sia locale che generale: regionale, nazionale, continentale, planetario (non si tratta di mettere in piedi un ufficio studi, ma solo di ancorare il nostro lavoro a un inquadramento di scenario);*
- *Gli sviluppi delle tecnologie e delle buone pratiche (e dei relativi costi, comparati a quelli delle soluzioni business as usual) nei principali settori di riferimento (per i quali vedi oltre);*
- *I contributi teorici e operativi (le buone pratiche) forniti dagli organismi locali in cui si articola il percorso prospettato.*

*Già solo a questo livello – ma un'ulteriore e maggiore occasione di impegno potrà scaturire dall'articolazione del percorso a livello locale – il coinvolgimento di una parte consistente del mondo universitario (studenti, ricercatori e docenti disponibili) e di alcuni centri di ricerca offre l'occasione di un impegno continuativo, di una crescita culturale e di un confronto permanente con le altre componenti sociali che verranno coinvolte in questi processi, in grado di trasformare positivamente, agganciandole a una prassi concreta e costruttiva, le attività che si svolgono in sede accademica e scolastica.*

*A livello regionale, l'elaborazione del quadro di riferimento individua (in ipotesi) quattro macroaree tematiche che hanno per oggetto le principali determinanti della conversione ecologica:*

- *Fonti rinnovabili ed efficienza energetica;*
- *Agricoltura, tutela del territorio, industria agroalimentare, sistema distributivo;*
- *Beni comuni fisici: realizzazione, manutenzione, ristrutturazione, gestione e governo delle infrastrutture (servizio idrico integrato, telecomunicazione, vettoriamento elettrico, vie di comunicazione, ecc.)*
- *Mobilità: riqualificazione dell'assetto urbano, promozione di servizi on line, trasporto pubblico lungo le linee di forza, mobilità flessibile, distribuzione delle merci (centrale, su questo punto, sono le valutazioni sull'impatto, sul futuro e sulla sostituibilità della mobilità affidata alla motorizzazione privata e, conseguentemente, sulle prospettive dell'industria automobilistica: tuttora una delle principali fonti di occupazione, diretta, indotta e di sistema, di consumo di risorse e di territorio, di inquinamento dell'aria e dei suoli, di produzione di emissioni climalteranti ).*

*Il quadro di riferimento generale dovrà approfondire, aggiornare o sviluppare, per ciascuna delle macroaree considerate, il numero maggiore possibile delle seguenti questioni:*

- *Potenzialità (delle fonti rinnovabili, per singola fonte, dell'efficienza energetica, per settore e comparto, del vettoriamento, delle produzioni agricole, della multifunzionalità in agricoltura, della distribuzione a rete corta, dell'adeguamento delle infrastrutture, delle modalità di trasporto di persone e merci);*
- *Opportunità di sviluppo di determinati interventi rispetto alla prosecuzione/potenziamento delle soluzioni attuali;*
- *Tempistica ipotetica della conversione e relativi costi e benefici; fonti di finanziamento utilizzabili e ricavi;*
- *Stima delle ricadute occupazionali e reddituali;*
- *Barriere e ostacoli (economici, tecnici, sociali, culturali) alla realizzazione degli interventi e possibili soluzioni per superarli;*
- *Misure normative, legislative, regolamentari e incentivanti o disincentivati da proporre.*

*Gran parte di questi temi è già stata sviluppata in varie sedi. Si tratta di realizzarne una sintesi con una dimensione operativa, esplicitando le diversità di orientamenti e di valutazioni riscontrate, per renderla disponibile a una platea di "utenti" non specialistici e più ampia possibile.*

*La presentazione periodica dello stato di avanzamento dell'elaborazione si arricchirà degli input provenienti dalle articolazioni territoriali del percorso.*

*A livello locale – di città, di Comune, di area vasta, di fabbrica, di azienda, di quartiere, ecc. – l'iniziativa orientata alla riconversione ecologica non potrà che svilupparsi “a macchia di leopardo” in base a fattori quali (a titolo di esempio):*

- *Il grado di coesione e di maturazione del confronto all'interno degli organismi coinvolti;*
- *L'urgenza imposte dalla crisi (in particolare in campo occupazionale – crisi aziendali – o ambientali – rifiuti, alluvioni, inquinamento, terremoti, ecc.);*
- *L'accettazione sociale di proposte specifiche e circostanziate;*
- *La qualità del patrimonio naturale, produttivo e cognitivo che è possibile mettere al lavoro;*

*L'articolazione del percorso a livello territoriale procederà contestualmente alla elaborazione e all'aggiornamento del quadro di riferimento generale e si configurerà come messa a punto di proposte di intervento a livello locale sulla base delle opportunità individuate. Essa dovrà essere promossa, in ogni territorio coinvolto, da un nucleo iniziale che, come ipotesi di massima, potrà scaturire da entità quali:*

- *Raggruppamenti o organizzazioni di studenti, di docenti o di esperti;*
- *Comitati territoriali o di scopo (sui rifiuti, sul servizio idrico, contro determinate infrastrutture, ecc.);*
- *Rappresentanze sindacali e maestranze di fabbriche o aziende in crisi;*
- *Amministrazioni locali o loro singoli esponenti;*
- *Associazioni professionali;*
- *Singole imprese o loro rappresentanze di categoria.*

*A questo livello il contributo specialistico di tecnici, operatori del settore, giuristi, economisti e studenti è essenziale per dare concretezza alle proposte. Il nucleo promotore dovrà produrre un documento, in qualche modo collegato al quadro di riferimento, e invitare a un confronto – nelle modalità e nei tempi opportuni – tutti gli organismi di cui al punto precedente, proponendo di aggregarsi, partecipare alla sua ulteriore elaborazione, al suo approfondimento, o modifica o allargamento ad altri temi.*

*L'aggregazione che eventualmente si verrà a formare lavorerà anch'essa per commissioni tematiche; elaborerà proposte più dettagliate, evidenzierà le alternative prospettate presentandole in documenti sullo stato di avanzamento dei lavori.*

*In questi organismi così aggregati non si vota e ciascun soggetto o ente partecipante mantiene la più completa autonomia di giudizio e di azione nei confronti delle posizioni emerse nel dibattito, impegnandosi solo a proseguire il confronto, eventualmente sulla base di un coinvolgimento più ampio di soggetti o di temi.*

*Gli organismi che si ritrovano a convergere su determinati obiettivi, proposte possono in piena autonomia promuovere iniziative per proporre, rivendicare, o realizzare i loro progetti.*

*In questa prospettiva il fattore determinante della conversione ecologica è la “territorializzazione” dei processi, il collegamento più diretto possibile tra produzione e consumo.*

*Ma il coinvolgimento delle amministrazioni locali (i Comuni in primis) è fondamentale, anche se non indispensabile. Serve a dare legittimità, forza e in alcuni casi, garanzie finanziarie e avviamento a determinate iniziative. Per tale ragione, presupponendo a livello sociale e territoriale lo sviluppo dello schema operativo qui sopra illustrato, la proposta di legge affida alla Regione un ruolo di coordinamento, di indirizzo, di decisione e di reperimento delle risorse in ultima istanza rispetto ai più larghi processi di partecipazione.*

## **PROGETTO DI LEGGE REGIONALE D'INIZIATIVA POPOLARE PER LA RICONVERSIONE ECOLOGICA DELL'ECONOMIA**

### **Art. 1 – Finalità.**

1. La presente legge intende favorire lo stabilirsi delle condizioni necessarie per affermare la tendenza alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile, eco-compatibile ed orientato a produzioni non distruttive, attraverso la riconversione in senso ecologico di settori e singole attività economico-produttive che risultino inquinanti, nocive, obsolete e/o dissipative di beni comuni quali il territorio e le risorse naturali finite e non rinnovabili.

2. Per i fini indicati dal comma 1 sono considerati prioritari gli interventi finalizzati:

- a) al recupero di condizioni di massima compatibilità ambientale delle attività produttive, ivi comprese quelle edili;
- b) alla graduale riconversione delle attività di produzione di materiali bellici in attività di produzione di beni e di servizi socialmente utili ed eco-compatibili;
- c) alla disincentivazione della produzione di danno ambientale;
- d) alla salvaguardia della salute dei cittadini;
- e) ad evitare il consumo di territorio e la dissipazione di risorse naturali finite e non rinnovabili.

3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 2 avviene salvaguardando i livelli occupazionali dei settori interessati.

### **Art. 2 – Definizioni.**

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

- a) compatibilità ambientale: condizione, scientificamente verificata, di impatto ambientale privo di rilevanti modificazioni dell'ambiente da parte di una attività produttiva;
- b) ristrutturazione: modificazione del processo produttivo ottenuta mediante l'utilizzazione di nuove materie prime o il ricorso a nuove tecnologie;
- c) riconversione: modificazione del prodotto che risulta dal processo produttivo;
- d) delocalizzazione-rilocalizzazione: trasferimento dell'attività produttiva o di parte di essa in altra località.

### **Art. 3 – Comitato regionale ambientale per la riconversione ecologica (CReARE).**

1. È istituito il comitato regionale per la riconversione ecologica, che risulta così composto:

- a) dall'assessore all'ambiente che lo presiede e il cui voto prevale in caso di parità nelle deliberazioni;
- b) dall'assessore alle attività produttive;
- c) dall'assessore all'agricoltura;
- d) dall'assessore alle politiche sanitarie;
- e) dall'assessore alle politiche sociali;
- f) dall'assessore all'istruzione;
- g) dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- h) dai rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali;
- i) dai rappresentanti delle associazioni della piccola impresa, dell'artigianato e del commercio;
- j) dai rappresentanti delle associazioni e dei movimenti a tutela dell'ambiente e dei beni comuni;
- k) dai rappresentanti delle università e delle istituzioni della ricerca operanti in Veneto;
- l) dai rappresentanti di comuni e province.

2. Il comitato regionale per la riconversione ecologica:

- a) redige, sulla base dei dati forniti dall'osservatorio di cui all'articolo 4, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano regionale di indirizzo per gli interventi di riconversione e ristrutturazione produttiva finalizzati al conseguimento della compatibilità ambientale e alla riconversione dell'industria bellica e delle produzioni inquinanti e nocive;
- b) individua le priorità di intervento a livello settoriale e le priorità di intervento relative a singoli impianti produttivi, su proposta dell'assessore all'ambiente;

- c) propone progetti di riconversione di singole attività di produzione, su indicazione dell'assessore alle attività produttive e/o dai comuni direttamente interessati, elaborati in attuazione del Piano regionale di indirizzo di cui alla lettera a);
- d) nomina, tra i componenti dell'osservatorio, di cui all'articolo 4, un proprio rappresentante individuato tra i componenti della commissione regionale VIA.
- e) nomina, tra i componenti dell'osservatorio, di cui all'articolo 4, un proprio rappresentante individuato tra i componenti delle commissioni provinciali VIA.

#### **Art. 4 – Osservatorio ambientale regionale per la riconversione ecologica (OsARE).**

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l'osservatorio ambientale regionale per la riconversione ecologica, di seguito denominato «osservatorio».
2. L'osservatorio, previa stipula delle necessarie convenzioni con gli organi statali competenti, è composto:
  - a) dall'assessore all'ambiente o da un suo delegato che lo presiede e il cui voto prevale in caso di parità nelle deliberazioni;
  - b) da un rappresentante dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
  - c) da un rappresentante del corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  - d) da un rappresentante dell'istituto superiore di sanità;
  - e) da un rappresentante del consiglio nazionale delle ricerche;
  - f) da un rappresentante dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV);
  - h) da sei esperti di problemi di ecologia, di economia e di politica industriale, scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica, su proposta dei comuni;
  - i) da sei professori e/o ricercatori universitari di ruolo, di discipline attinenti alle tematiche ambientali, economiche e di politica industriale, su indicazione delle università del Veneto;
  - j) da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
  - k) da sei rappresentanti delle associazioni e dei movimenti a tutela dell'ambiente e dei beni comuni.
3. I componenti dell'osservatorio sono nominati con delibera della Giunta regionale e durano in carica quattro anni.
4. L'osservatorio promuove e riconosce l'istituzione di tavoli locali, con la partecipazione della provincia e dei comuni interessati, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle organizzazioni imprenditoriali e di categoria, di associazioni e movimenti di cittadini a tutela dell'ambiente e dei beni comuni, finalizzati all'elaborazione partecipata di proposte di ristrutturazione e riconversione di cui ai successivi commi 5 e 6.
5. Il campo di intervento dell'osservatorio comprende:
  - a) gli impianti produttivi e le opere edili e/o infrastrutturali non sottoposti alla pronuncia di compatibilità ambientale prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 “Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale” e successive modificazioni, e che rientrano nei casi previsti dal comma 6 del presente articolo;
  - b) gli impianti produttivi e le opere edili e/o infrastrutturali per cui sia intervenuta pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349 “Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”, ovvero per gli impianti autorizzati con la procedura del silenzio assenso per decorrenza dei termini stabiliti dall'articolo 6, comma 4, della legge n. 349 del 1986, qualora si verificassero circostanze nuove o si acquisiscano elementi tali da far ritenere che l'attività precedentemente autorizzata rechi danno rilevante all'ambiente o alla salute.
6. L'osservatorio, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige l'elenco, suddiviso per sezioni, degli impianti e/o delle opere che sul territorio regionale:
  - a) rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”;
  - b) rientrano nel campo di applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370 “Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti, in materia di spedizione transfrontaliera di rifiuti prodotti in Italia”;

- c) risultano compresi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- d) sono stati sottoposti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536 "Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, a provvedimenti di sospensione parziale o totale, temporanea o definitiva, dell'attività produttiva o edilizia assunti dall'autorità giudiziaria o amministrativa per la salvaguardia dell'ambiente o per la tutela della salute pubblica;
- e) risultano avere una incidenza di infortuni sul lavoro o di malattie professionali superiore alla media nazionale calcolata per settore produttivo di appartenenza;
- f) sono segnalati, con idonea documentazione, dai comuni e/o dalle province, dalle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale", dalle organizzazioni sindacali e da associazioni, movimenti e coalizioni sorte per tutelare gli interessi di cittadini e lavoratori, l'ambiente e i beni comuni;
- g) sono segnalati dal responsabile dell'attività produttiva stessa con la presentazione di un programma, concordato con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e gli enti locali interessati, di interventi finalizzati al conseguimento della compatibilità ambientale mediante riconversione, ristrutturazione o delocalizzazione e rilocalizzazione degli impianti.
7. L'elenco di cui al comma 6 è costantemente aggiornato ed è pubblicato a cura dell'assessorato all'ambiente con cadenza semestrale.

#### **Art. 5 – Procedimento per l'attribuzione del grado di compatibilità ambientale.**

1. L'osservatorio, sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione e delle consultazioni di cui all'articolo 4, comma 4, individua gli impianti e le opere edili e/o infrastrutturali la cui attività si scosta maggiormente dalla condizione di compatibilità ambientale ed incarica il comune competente per lo svolgimento di una istruttoria che preveda il diretto coinvolgimento di tutte le parti interessate. L'istruttoria, di durata non superiore a tre mesi, è finalizzata, dopo l'acquisizione da parte dell'osservatorio di ulteriori dati conoscitivi e pareri che si rendano necessari, al giudizio relativo al grado di compatibilità ambientale dell'impianto, che viene espresso dall'assessore all'ambiente ai sensi del comma 4.
2. L'istruttoria e il giudizio di cui al comma 4 devono tenere conto di:
- a) impatto potenziale, inerente il rischio di incidente rilevante ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 334 del 1999, o il rischio di rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
- b) impatto diretto, inerente l'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, l'inquinamento acustico, l'inquinamento derivante dai campi elettromagnetici, dall'emissione di radiazioni, dall'impiego di sostanze cancerogene, teratogene o mutagene, dalla produzione di rifiuti tossici e nocivi;
- c) impatto indiretto, inerente l'immissione sul mercato di prodotti altamente inquinanti al termine del loro ciclo di vita.
3. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 1 e dei dati in suo possesso, l'osservatorio individua le opere edili e/o infrastrutturali, gli impianti o le singole lavorazioni la cui attività produce danno ambientale rilevante e tale da renderla non compatibile con la salvaguardia dell'ambiente e con la tutela della salute e propone, entro quarantacinque giorni dal termine dell'istruttoria di cui al comma 1, all'assessore all'ambiente le proprie conclusioni sull'esistenza delle condizioni di compatibilità ambientale e sulle priorità di intervento.
4. Il giudizio sul grado di compatibilità ambientale è formulato dall'assessore all'ambiente entro quarantacinque giorni dalla proposta di cui al comma 3 e di esso viene data immediata comunicazione alle parti interessate. Il giudizio viene pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. L'elenco delle opere e degli impianti sottoposti all'istruttoria di cui al comma 1 è pubblico e la documentazione relativa è a disposizione dei cittadini che ne facciano richiesta presso l'assessorato all'ambiente e, per le istruttorie di competenza, presso ciascun comune e provincia interessata. Sono

altresì pubblici e a disposizione dei cittadini tutti i provvedimenti, gli atti, i dati e le acquisizioni conoscitive successive all'avvio dell'istruttoria medesima.

#### **Art. 6 - Ulteriori funzioni del comitato regionale ambientale per la riconversione ecologica.**

1. Il comitato regionale ambientale per la riconversione ecologica, su proposta dell'assessore all'ambiente motivata con le risultanze delle procedure conoscitive previste dall'articolo 4 e con il giudizio di cui all'articolo 5, si pronuncia, entro un mese dalla proposta, sulle opere edili e/o infrastrutturali, sugli impianti o sulle singole lavorazioni per cui non esistono le condizioni di compatibilità ambientale e si rendono pertanto indispensabili interventi urgenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica nel quadro del piano regionale di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2. In relazione a tali opere, impianti o singole lavorazioni il comitato regionale ambientale per la riconversione ecologica delega l'assessore all'ambiente a valutare con l'ente appaltante e con l'azienda le possibilità di intervento per un tempestivo e corretto recupero di compatibilità ambientale e a predisporre un atto di impegno con l'indicazione degli interventi da realizzare, dei tempi e delle modalità degli stessi.

2. L'assessore all'ambiente, acquisiti, in relazione alle problematiche di compatibilità ambientale dell'opera edile e/o infrastrutturale, dell'impianto o delle singole lavorazioni in questione, i pareri del comune sede dell'opera o dell'impianto, dei comuni confinanti con quello in cui è localizzato, della provincia interessata dalla sua attività, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela ambientale e delle associazioni e movimenti di cittadini costituiti a livello locale, entro due mesi predispone e sottopone l'atto di impegno all'azienda interessata.

3. L'atto di impegno di cui ai commi 1 e 2 indica:

a) la tipologia, le modalità e i tempi degli interventi di:

1) riconversione produttiva;

2) ristrutturazione produttiva;

3) delocalizzazione e rilocalizzazione degli impianti;

4) ridefinizione delle caratteristiche dell'appalto ovvero, se del caso, annullamento dello stesso;

b) la tipologia, le modalità e i tempi delle operazioni di risanamento e bonifica delle aree interessate, nonché delle eventuali operazioni di messa in sicurezza e smantellamento di impianti e manufatti.

4. L'atto di impegno sottoscritto dall'azienda diventa vincolante a tutti gli effetti dal momento della sottoscrizione.

5. L'assessorato all'ambiente vigila sull'osservanza dell'atto di impegno sottoscritto dall'azienda. In caso di inosservanza totale o parziale per fatto doloso o colposo o per inadempienza grave imputabile all'azienda, l'assessore all'ambiente adotta la procedura di cui al comma 6.

6. Qualora non si raggiunga un accordo per la sottoscrizione dell'atto di impegno ovvero qualora la situazione non consenta interventi per il recupero della compatibilità ambientale o qualora si verificino le circostanze di cui all'articolo 9, comma 7, e di cui al comma 5 del presente articolo, l'assessore all'ambiente emana una ordinanza motivata di cessazione dell'attività produttiva.

7. Nei casi previsti dal comma 6 il comitato regionale ambientale per la riconversione ecologica predispone un piano di interventi economici e sociali volto a favorire il reinserimento dei lavoratori in altre attività produttive e lo sviluppo di nuove opportunità sul piano occupazionale.

#### **Art. 7 – Armonizzazione con le procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale.**

1. Tutti i pareri resi dalle commissioni VIA regionali e provinciali, ai sensi della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, dovranno recare in allegato la deliberazione del comitato regionale ambientale per la riconversione ecologica di cui all'articolo 6, comma 1, e l'atto d'impegno sottoscritto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.

#### **Art. 8 – Funzioni del comitato regionale per la riconversione ecologica in materia finanziaria.**

1. Il comitato regionale ambientale per la riconversione ecologica, in relazione all'opera edile e/o infrastrutturale, agli impianti e alle singole lavorazioni di cui all'articolo 6, comma 1, e sulla base dell'atto di impegno di cui all'articolo 6 comma 3, individua eventuali gli strumenti finanziari, compresi tra quelli previsti dai successivi articoli 13, 14, 15 e 16 da utilizzare allo scopo di favorire il conseguimento degli obiettivi dell'atto di impegno.

#### **Art. 9 – Relazione al Consiglio regionale.**

1. La Giunta regionale riferisce al Consiglio Regionale, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione delle disposizioni e delle procedure previste dalla presente legge.

**Art. 10 – Misure previdenziali a favore dei lavoratori in caso di riconversione, ristrutturazione, delocalizzazione e rilocalizzazione aziendale.**

1. Nei casi di riconversione, ristrutturazione, delocalizzazione e rilocalizzazione, nonché di modifica o annullamento dell'appalto previsti dall'atto di impegno di cui all'articolo 6, comma 3, a tutela dei lavoratori occupati è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675 "Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore", e successive modificazioni, con decorrenza dal momento della sospensione dell'attività produttiva.

2. In caso di sospensione parziale dell'attività produttiva il trattamento di cui al comma 1 è concesso ai lavoratori interessati dalla sospensione.

3. Nei casi di delocalizzazione e rilocalizzazione degli impianti ad una distanza superiore ai cinquanta chilometri dal Comune sede dell'impianto delocalizzato, in alternativa all'applicazione di quanto stabilito dal comma 1, le imprese devono concordare con le organizzazioni sindacali dei lavoratori adeguati benefici per i lavoratori che intendano continuare l'attività del nuovo impianto.

4. Nel caso di cessazione parziale o totale dell'attività produttiva di cui all'articolo 6, comma 6, della presente legge, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i casi di crisi aziendale, di cui alla legge n. 675 del 1977, e successive modificazioni, con decorrenza dal momento della fermata degli impianti.

5. Nei casi di sospensione dell'attività produttiva in seguito ad accordi tra l'imprenditore, i sindacati provinciali di categoria dei lavoratori interessati ed i soggetti istituzionali competenti a livello locale o in seguito a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa assunti per la salvaguardia dell'ambiente e per la tutela della salute pubblica, è concesso, con effetto immediato e con decorrenza dal momento della sospensione, il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione o riconversione aziendale.

6. Entro due mesi dalla sospensione di cui al comma 5 l'impresa deve presentare al comitato regionale ambientale per la riconversione ecologica un programma di ristrutturazione del processo produttivo o di riconversione del prodotto tale da consentire il conseguimento degli obiettivi della salvaguardia dell'ambiente e della tutela della salute pubblica e, pertanto, di rimuovere le cause della produzione di danno ambientale che avevano determinato la sospensione di cui al comma 5.

7. Il comitato regionale ambientale per la riconversione ecologica si pronuncia entro un mese sul programma di cui al comma 6. Qualora il comitato regionale ambientale per la riconversione ecologica non approvi il programma e si configuri pertanto la necessità di cessare l'attività produttiva secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, il trattamento straordinario di integrazione salariale inizialmente concesso è mantenuto per una durata complessiva non superiore a quella prevista per i casi di crisi aziendale.

8. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 i lavoratori precedentemente occupati negli impianti soggetti a cessazione dell'attività o a delocalizzazione possono essere impiegati, dopo eventuali corsi di riqualificazione, nelle attività di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b).

9. Quanto previsto ai commi 1, 4, 5 e 7 si applica anche alle aziende e ai lavoratori edili.

10. A tal fine le risorse del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, sono a loro volta integrate dai fondi regionali di cui al successivo articolo 16.

**Art. 11 – Riconversione delle attività produttive di materiale bellico.**

1. L'assessorato alle attività produttive elabora, su indicazione del comitato regionale ambientale per la riconversione ecologica, specifici progetti di riconversione delle attività produttive di materiale bellico e/o di singoli componenti di esso, in direzione dello sviluppo di attività di produzione di beni e servizi socialmente utili ed eco-compatibili.

2. Per la preparazione e l'attuazione dei progetti di cui al comma 1 l'assessorato alle attività produttive si avvale dell'osservatorio di cui all'articolo 4 e delle procedure di cui all'articolo 6.

**Art. 12 - Lavoratori coinvolti in processi di riconversione dell'industria bellica.**

1. Il trattamento previsto dall'articolo 10, commi 1, 2 e 4, è concesso con le stesse modalità, procedure, decorrenza e durata, ai lavoratori coinvolti in processi di riconversione dell'industria bellica avviati in esecuzione dei progetti di cui all'articolo 11.

**Art. 13 - Fondo per l'innovazione tecnologica e la riconversione.**

1. E' costituito un fondo per l'innovazione tecnologica, finalizzato al sostegno dei processi di ristrutturazione e riconversione ecologica, le cui provvidenze sono concesse esclusivamente alle imprese industriali i cui impianti siano conformi alle norme vigenti e che intendano modificare il ciclo produttivo al fine di ridurre le emissioni sonore, nonché quelle inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo, con particolare riguardo ai rifiuti tossici e nocivi. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite, al fine predetto, le procedure per la concessione delle agevolazioni.

2. L'entità delle agevolazioni di cui al comma 1 deve essere proporzionata al grado di miglioramento della compatibilità ambientale conseguibile con le modificazioni del ciclo produttivo realizzate con tali agevolazioni.

**Art. 14 - Misure di incentivazione e compensazione per i soggetti interessati dai processi di ristrutturazione e riconversione ecologica.**

1. I comuni hanno la facoltà di inserire nei propri strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale misure di incentivazione e compensazione per i soggetti interessati dai processi di ristrutturazione e riconversione ecologica di cui alla presente legge, individuando altresì procedure prioritarie per la concessione dei permessi e delle autorizzazioni prescritte.

**Art. 15 – Esenzioni tributarie**

1. Le imprese e i titolari di attività coinvolte nei processi di ristrutturazione e riconversione ecologica sono esentati, per anni dieci a partire dall'avvio delle procedure di cui all'articolo 6, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche.

**Art. 16 – Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 50.000.000,00 per l'esercizio 2012, 150.000.000,00 per l'esercizio 2013 e 250.000.000,00 per l'esercizio 2014, finalizzati ad integrare il reddito dei lavoratori interessati ai processi di ristrutturazione e riconversione nonché per la costituzione del fondo di cui all'articolo 13, si provvede con le risorse allocate nell'upb U0244 "Politiche del lavoro" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014, la cui dotazione viene incrementata di pari importo vincolando a tal fine quota parte del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive.

**Art. 17 - Norme di coordinamento.**

1. L'articolo 5, comma 1, della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 è aggiunta la seguente lettera:  
*"f) un rappresentante designato dal comitato regionale per la riconversione ecologica tra i membri dell'osservatorio".*

2. L'articolo 6, comma 2, della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 è aggiunta la seguente lettera:  
*"d) un rappresentante designato dal comitato regionale per la riconversione ecologica tra i membri dell'osservatorio".*

**INFORMATIVA ALL'INTERESSATO**

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si comunica che i dati personali relativi alla S.V. verranno utilizzati dal presentatore ufficiale per gli adempimenti prescritti. I dati sono trattati in forma manuale. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall'art. 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 196/2003. Gli stessi godono dei diritti previsti dall'art. 7 decreto legislativo 196/2003.

<b>N.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Luogo e data di nascita</b>	<b>FIRMA</b>	<b>Comune e n° iscriz. Liste elettorali</b>
<b>1</b>				
<b>2</b>				
<b>3</b>				
<b>4</b>				
<b>5</b>				
<b>6</b>				
<b>7</b>				
<b>8</b>				
<b>9</b>				
<b>10</b>				
<b>11</b>				
<b>12</b>				
<b>13</b>				
<b>14</b>				
<b>15</b>				
<b>16</b>				
<b>17</b>				
<b>18</b>				
<b>19</b>				
<b>20</b>				

<b>N.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Luogo e data di nascita</b>	<b>FIRMA</b>	<b>Comune e n° iscriz. Liste elettorali</b>
<b>21</b>				
<b>22</b>				
<b>23</b>				
<b>24</b>				
<b>25</b>				
<b>26</b>				
<b>27</b>				
<b>28</b>				
<b>29</b>				
<b>30</b>				
<b>31</b>				
<b>32</b>				
<b>33</b>				
<b>34</b>				
<b>35</b>				
<b>36</b>				
<b>37</b>				
<b>38</b>				
<b>39</b>				
<b>40</b>				

<b>N.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Luogo e data di nascita</b>	<b>FIRMA</b>	<b>Comune e n° iscriz. Liste elettorali</b>
<b>41</b>				
<b>42</b>				
<b>43</b>				
<b>44</b>				
<b>45</b>				
<b>46</b>				
<b>47</b>				
<b>48</b>				
<b>49</b>				
<b>50</b>				
<b>51</b>				
<b>52</b>				
<b>53</b>				
<b>54</b>				
<b>55</b>				
<b>56</b>				
<b>57</b>				
<b>58</b>				
<b>59</b>				
<b>60</b>				

<b>N.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Luogo e data di nascita</b>	<b>FIRMA</b>	<b>Comune e n° iscriz. Liste elettorali</b>
<b>61</b>				
<b>62</b>				
<b>63</b>				
<b>64</b>				
<b>65</b>				
<b>66</b>				
<b>67</b>				
<b>68</b>				
<b>69</b>				
<b>70</b>				
<b>71</b>				
<b>72</b>				
<b>73</b>				
<b>74</b>				
<b>75</b>				
<b>76</b>				
<b>77</b>				
<b>78</b>				
<b>79</b>				
<b>80</b>				


N.	Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	FIRMA	Comune e n° iscriz. Liste elettorali
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				

### AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Io sottoscritto .....  
certifico che le n° .....(.....) firme, apposte in mia presenza  
dai sottoscritti avanti elencati e della cui identità sono certo, sono autentiche.

....., lì .....

.....



Firma  
(nome e cognome per esteso)  
e qualifica del pubblico ufficiale  
che procede all'autenticazione